

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1817

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CICOLANI e IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2002 (*)

Istituzione della «Sabina Universitas Rieti»

() Testo ritirato dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione dell'Università statale degli studi di scienze agrarie denominata «Sabina Universitas Rieti» e dedicata al senatore professor Nazzareno Strampelli, con sede operativa nella città di Rieti è fortemente voluta dalla popolazione e dalle istituzioni del centro Italia.

Tale università, di cui è già stata individuata la sede, andrebbe a soddisfare pienamente l'esigenza culturale propria di queste comunità con effetti di ricaduta positivi su tutta la nazione.

Con l'istituzione della Università di scienze agrarie si dà finalmente piena soddisfazione al comparto agroalimentare e sostegno allo sviluppo dell'occupazione in un settore, come quello agrario, penalizzato da sempre da politiche inadeguate.

Rieti e il suo territorio, per gli studi di agraria, hanno da sempre una storia prestigiosa e un presente molto attivo.

Rieti è stata infatti campo di ricerca e di scoperte scientifiche del grande agronomo genista Nazzareno Strampelli, e sede di importanti istituzioni tra cui l'Associazione riproduttori sementi o la Scuola forestale di Cittaducale.

È noto che a Rieti, sulla scia delle leggi del Mendel, il professor Strampelli diede il via, tra l'altro, alle prove di ibridazione dei grani teneri e duri, creandone nuovi tipi di

alta qualità e produttività e perciò di rapida diffusione in Italia e all'estero.

A Rieti, sull'esempio grande del professor Strampelli, (cui la facoltà di agraria si intitola), i nuovi studenti troverebbero l'ambiente e il clima di studio particolarmente favorevoli per approfondire materie attualissime come, per citarne qualcuna, le biologie agroalimentari, la genetica agraria e il miglioramento genetico, le scienze e le tecnologie agrarie, alimentari, forestali, ambientali, le sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo, l'ecologia e fisiologia dei sistemi forestali e per sperimentare metodologie nuove.

Il momento storico che viviamo ci impone una ricerca scientifica in continuo progresso adeguata anche in agraria; in quest'ottica la nuova facoltà universitaria potrà formare e porre a disposizione delle nostre popolazioni, (che sono ancora legate a vecchi schemi di sistemi di culture agrarie), figure professionali nuove, capaci di trasferire ed applicare tutte le nuove tecnologie e la scienza agraria al fine di promuovere un'agricoltura che sappia soddisfare pienamente le esigenze proprie dei mercati interni ed internazionali.

L'istituzione dell'Università degli studi di scienze agrarie è una necessità per promuovere al meglio la cultura propria del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. La presente legge istituisce l'Università statale degli studi in scienze agrarie denominata «Sabina Universitas Rieti» intitolata al senatore professor Nazzareno Strampelli, con sede in Rieti, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione, in conformità ai criteri stabiliti dagli obiettivi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 dicembre 2000 inerente il piano di sviluppo e la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2001.

Art. 2.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in cui siano indicate e regolamentate le facoltà, i corsi di laurea di primo livello, i corsi di laurea specialistica e gli istituti e i laboratori scientifici, in sinergia con gli altri già attivati e attualmente gestiti dalle altre università.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.